## CENTRO STUDI MOLISANO

## 17 MARZO GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA





«La nostra Costituzione, la nostra Storia» (di Giuseppe Reale)

Pensare di poter descrivere i contenuti della Costituzione Repubblicana in pochi minuti è un'impresa materialmente impossibile.

Questo perché la nostra Carta Costituzionale, per la storia che l'ha preceduta, per il contesto composito in cui ebbe vita, per il suo articolato, per i molteplici principi fondanti in essa trasfusi, per le modifiche intervenute nel corso dei decenni e per molte altre ragioni rappresenta un testo normativo che è stato oggetto di studio, di analisi e di approfondimento da parte dei più grandi esponenti della dottrina giuridica italiana, di giuristi di altri Paesi, di illustri uomini di pensiero, di filosofi del diritto, dando vita ad una produzione scientifica e a una letteratura di amplissima portata.

Per cui, mi limiterò soltanto ad alcuni brevi spunti, declinando il discorso sotto tre aspetti principali.

In primis, esporrò alcuni sintetici cenni storici, rivolti principalmente ai tanti giovani e studenti oggi presenti, in quanto l'inquadramento storico dei fatti e degli eventi costituisce la chiave primaria di lettura degli stessi e l'iniziale porta di accesso a tutti gli aspetti della conoscenza e del sapere.

L'insostituibile ruolo dello studio della storia è stato delineato magistralmente da Marco Tullio Cicerone (I secolo a.C.): «Historia vero testis temporum, lux veritatis, vitae memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis» ("La storia in verità è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità") (De Oratore, II, 9).

La società contemporanea non sempre rivolge – come invece dovrebbe – lo sguardo verso il passato, analizzandolo con la giusta attenzione.

Senza la conoscenza di ciò che è stato non si può realmente comprendere né avere piena consapevolezza del presente, senza la conoscenza della storia non è possibile costruire l'avvenire, poiché solo chi ha conoscenza del passato e degli errori commessi nei vari corsi e ricorsi che caratterizzano la storia umana, può tentare di costruire un futuro migliore, scevro dai molti sbagli cristallizzati nell'immodificabile tempo oramai passato.

La «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera» e, più in generale, giornate dedicate come questa hanno quindi il precipuo obiettivo di informare, di ricordare, di suscitare interesse e di far riflettere su determinati eventi storici, in questo caso sul significato del Risorgimento e sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale il 17 marzo 1861, alla scelta dell'inno risorgimentale di Mameli quale composizione musicale elevata a simbolo patrio dello Stato, della bandiera italiana quale vessillo nazionale (cui è

dedicata anche la Festa del Tricolore, il 7 gennaio) e all'approvazione della Costituzione Repubblicana.

Giornate quali quella odierna hanno anche l'obiettivo e il compito di ridestare la riflessione storica, di promuovere i valori di cittadinanza, fondamento della civile convivenza, nonché di riaffermare e consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.

Cercherò poi di illustrare, attraverso brevi passaggi, alcuni dei principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione, in particolare quelli scolpiti nei primi tre articoli.

Nella parte finale, cercherò di richiamare alcuni significativi passaggi del pensiero di illustri figure che hanno operato in seno all'Assemblea Costituente e hanno lavorato alla stesura del testo della Carta.

Così che la nostra Costituzione possa anche mostrarsi per il tramite delle parole espresse da quegli stessi uomini che l'hanno pensata, discussa e forgiata nell'immediato secondo dopoguerra.

\* \* \*

Dopo la cessazione delle ostilità e la fine della seconda guerra mondiale nel 1945, nel nostro Paese fu indetto il referendum istituzionale (2 giugno 1946) per determinare la scelta sulla forma di governo, quindi per la scelta fra la Repubblica e la Monarchia, che sancì la nascita della Repubblica Italiana.

Per la prima volta parteciparono al voto anche le donne.

I risultati furono proclamati dalla Corte di Cassazione il 10 giugno 1946.

La notte fra il 12 e 13 giugno del 1946, nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri, il Presidente Alcide De Gasperi prese atto del risultato e assunse le funzioni di Capo provvisorio dello Stato.

L'oramai ex Re Umberto II lasciò volontariamente il Paese il 13 giugno 1946, diretto in Portogallo.

Il 2 giugno 1946 si svolsero, contemporaneamente al referendum istituzionale, le elezioni per la formazione dell'Assemblea Costituente.

Quindi, il 2 giugno 1946 i cittadini italiani elessero anche i componenti dell'Assemblea che aveva il compito di redigere la Carta costituzionale della neo nata Repubblica Italiana.

L'Assemblea Costituente fu l'organo legislativo elettivo preposto alla stesura della Costituzione per la giovane Repubblica e che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana nella sua stesura originaria.

Le sedute dell'Assemblea si svolsero fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948.

La Costituente ebbe inoltre il compito di votare la fiducia ai Governi che si susseguirono nel corso di quel particolare periodo.

La Costituente era composta da grandi personalità dell'epoca, tra le più illustri di quel periodo, fra giuristi, economisti, filosofi, letterati, politici.

A titolo di mero esempio parteciparono ai lavori della Costituente: Umberto Elia Terracini (che ne è stato il Presidente), Meuccio Ruini (che fu presidente della Commissione dei 75, quella che ebbe il compito di preparare il progetto di Costituzione), Palmiro Togliatti, Teresa Mattei, Giorgio La Pira e molti altri.

Quanto al mondo giuridico, nell'Assemblea vi era il meglio della cultura giuridica dell'epoca, tra cui: Vittorio Emanuele Orlando, Costantino Mortati, Tomaso Perassi, Egidio Tosato, Piero Calamandrei, Aldo Moro.

Le nuove istituzioni repubblicane – per ricorrere ad un termine molto in uso ai giorni nostri – vennero progettate da una vera e propria "élité", da un gruppo composito di giuristi, economisti, politici e intellettuali quale forse mai l'Italia aveva avuto nel proprio passato.

Un noto costituzionalista contemporaneo (Michele Ainis) ha affermato, con espressione molto incisiva e significativa, che i componenti della Costituente erano "Una élite forgiata dalla guerra".

Alla sua prima seduta, il 28 giugno 1946, l'Assemblea Costituente elesse quale Capo provvisorio dello Stato, al primo scrutinio, Enrico De Nicola.

Successivamente, il 15 luglio 1946, l'Assemblea decise la nomina di una Commissione di 75 membri (designati con il criterio della proporzionalità politica) incaricata di elaborare e proporre, entro tre mesi (termine poi più volte prorogato), il progetto di Costituzione.

La Commissione dei 75 presento il progetto il 31 gennaio 1947 all'Assemblea costituente.

La discussione del progetto in Assemblea, iniziata il 4 marzo 1947, si concluse il 22 dicembre 1947 con l'approvazione a seguito della votazione finale del testo dell'intera Costituzione a scrutinio segreto, ottenendo 453 voti favorevoli e 62 contrari.

Dopo essere stata promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il 1° gennaio 1948, Enrico De Nicola assunse per primo le funzioni di Presidente della Repubblica.

Nello stesso anno poi, nel mese di maggio 1948, fu eletto Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, primo a completare regolarmente il previsto mandato presidenziale della durata di sette anni.

\* \* \*

Passando ad una sintetica analisi di natura prettamente giuridica, la Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 è la legge fondamentale dello Stato italiano.

La Costituzione si pone al vertice della gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Quanto alle sua caratteristiche pregnanti, quella italiana è una Costituzione:

- scritta (consacrata in un documento);
- rigida (in quanto alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, di modo che le leggi che possono incidere sulla Costituzione modificandola o, comunque, le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento mediante una procedura c.d. aggravata);
- votata (perché è stata redatta e approvata dai rappresentati del popolo eletti all'Assemblea costituente);
- compromissoria o convenzionale (perché le forze politiche che l'hanno redatta e approvata erano fra loro in contrasto si pensi, ad esempio, alle profonde divisioni ideologiche fra le forze politiche cattoliche, marxiste e liberali, tutte rappresentate in seno all'Assemblea Costituente per cui si rese necessario procedere mediante una centellinata opera di mediazione e attraverso reciproche concessioni).

Inoltre, è una Costituzione laica, democratica e tendenzialmente programmatica.

Essa è composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.

Della nostra Costituzione esistono tre originali: uno presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana, uno presso l'archivio storico della Camera dei Deputati e uno presso l'Archivio Centrale dello Stato.

Come già detto, è impossibile cercare di ripercorrere sotto il profilo giuridico il contenuto della nostra Carta Costituzionale, per cui a seguire esporrò delle brevi considerazioni riguardanti essenzialmente i primi tre articoli del dettato costituzionale:

**Art. 1:** «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

L'Italia, dunque, non soltanto è una «Repubblica» (che rappresenta una forma di governo di uno Stato in cui la sovranità viene esercitata dal popolo) ma è ulteriormente qualificata come «democratica» e, al contempo, «fondata sul lavoro».

Il testo costituzionale, dunque, identifica un peculiare tipo di Repubblica: «democratica» (democrazia significa "governo del popolo" e si ha dunque democrazia quando il popolo partecipa al governo dello Stato) e «fondata sul lavoro» (che sta a significare, anche in virtù del raccordo con il successivo art. 4 sul diritto al lavoro, che a quest'ultimo è attribuita rilevanza costituzionale. Nell'ottica costituzionale, il lavoro diventa titolo di dignità del cittadino e, allo stesso tempo, valore fondante dell'ordinamento).

A ciò si aggiunga la ben nota «norma di chiusura» di cui all'art. 139: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale», che pone un limite ben preciso e invalicabile al potere di revisione costituzionale.

**Art. 2:** «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Da questo articolo si evince, innanzitutto, che l'essere umano, sia come singolo che come componente di una formazione sociale, è posto al centro della nostra Costituzione.

La Costituzione italiana ruota intorno all'uomo e al valore indisponibile assegnato alla dignità umana.

Si evince, inoltre, l'impegno costituzionale da parte della "Repubblica" di riconoscere e garantire i diritti inviolabili e tale impegno, per come è strutturato l'articolo in disamina, è assunto non soltanto dallo Stato-apparato ma anche dallo Stato-istituzione.

Art. 3, comma 1: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», che sancisce il noto principio di eguaglianza formale.

Ciò significa, in virtù del principio della «pari dignità sociale», che non possono sussistere distinzioni discriminative fondate sugli elementi enucleati dalla norma e, dunque, che il legislatore non può trattare in maniera diversa i soggetti dell'ordinamento a seconda del loro sesso, della loro razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

Art. 3, comma 2, costituisce una disposizione costituzionale di portata innovativa, programmatica e, soprattutto, particolarmente impegnativa, secondo cui: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che, limitando di fatta la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

Questa norma sancisce il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale e, al contempo, assume il valore di canone interpretativo di riferimento dell'intero sistema ordinamentale.

Senza il principio di eguaglianza sostanziale quello di eguaglianza formale rischierebbe di restare una pura affermazione, mera teoria.

Il Costituente ha dunque riconosciuto che non è affatto sufficiente stabilire il principio di eguaglianza giuridica degli esseri umani allorquando esistono poi ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impedendo che libertà ed eguaglianza siano concrete ed effettive, non già puramente astratte e teoriche.

La "Repubblica", quindi, si è assunta l'impegno costituzionale e il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti sullo stesso punto di partenza e abbiano le medesime opportunità, potendo godere, alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione.

Il carattere innovativo e la portata dirompente di questo principio appare dunque manifestamente evidente, poiché esso mira a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese in regime di effettiva libertà e uguaglianza, di modo che le distinzioni fra i cittadini si operino non già a causa delle condizioni economiche e sociali in cui versano, bensì soltanto per le loro capacità naturali e per i loro meriti acquisiti sul campo.

Il principio di eguaglianza sostanziale, come ho già detto, ha carattere programmatico e si indirizza sia al legislatore che a tutti gli altri pubblici poteri. Come ebbe ad osservare l'insigne giurista Piero Calamandrei, componente della Costituente, solo tramite l'attuazione di questa disposizione può essere garantito il pieno raggiungimento di uno degli obiettivi e, al contempo, dei valori fondamentali che pervadono l'intera Carta costituzionale, ossia la dignità umana, dando a tutti gli uomini e donne la dignità che compete loro quali esseri umani.

Soltanto quando questo risultato sarà raggiunto – sempre secondo il pensiero di Calamadrei – si potrà veramente affermare che la formula contenuta nell'articolo 1: «L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro», corrisponderà alla realtà.

\* \* \*

Infine, come anticipato, avviandomi alle conclusioni, desidero riportare le parole di alcuni insigni componente della Costituente e qualche episodio legato ai lavori preparatori e alla stesura del progetto di Costituzione.

Tra questi ultimi, spicca la diversità di vedute e il disaccordo che sorse durante i lavori proprio sull'*incipit* della Carta, sul testo dell'art. 1 (era stato inizialmente proposto il testo «L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori»), poi risolto attraverso la mediazione di Aldo Moro, che propose il testo «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», che trovò il consenso generale e che è stato definitivamente trasfuso nell'art. 1.

Sempre Aldo Moro, nell'intervento all'Assemblea Costituente nel corso della seduta del 13 marzo 1947, ebbe ad affermare: «... elaborando il progetto di Costituzione e preparandoci a votarlo ... noi attendiamo ad una grande opera: la costruzione di un nuovo Stato. E costruire un nuovo Stato, se lo Stato è – com'è certamente – una forma essenziale, fondamentale di solidarietà umana, costruire un nuovo Stato vale quanto prendere posizione intorno ad alcuni punti fondamentali inerenti alla concezione dell'uomo e del mondo ... Costruendo il nuovo Stato noi determiniamo una formula di convivenza ... la quale sia la premessa necessaria e sufficiente per la costruzione del nuovo Stato».

In relazione a quello che sarebbe poi stato l'art. 2 della Costituzione, sempre Aldo Moro sostenne: «... occorre definire il volto del nuovo Stato in senso politico, in senso sociale, in senso largamente umano ... Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità».

Infine, intervenendo sull'innovativo principio di eguaglianza sostanziale, sempre Moro, si espresse in questi termini: «Si tratta di realizzare in fatto, il più possibile, l'eguale dignità di tutti gli

uomini. Il senso di questo articolo è precisamente questo. Non accontentiamoci di parole, di dichiarazioni astratte, facciamo in modo, attraverso la nostra legislazione sociale, che, il più possibile, siano in fatto eguali le condizioni e le possibilità di vita di tutti i cittadini» concludendo, in relazione al testo dei primi tre articoli della futura Costituzione: «Abbiamo con queste norme ..., garantito, se noi sapremo essere fedeli a questi principî nel corso della futura attività legislativa e politica, l'effettiva democraticità dello Stato italiano».

Infine, nel contesto di questa importante giornata di ricordo, appare significativo richiamare alcuni passaggi della *lectio magistralis* tenuta nel 1955 agli studenti milanesi (nota come discorso agli studenti milanesi del 1955) dal grande giurista Piero Calamandrei.

Calamandrei, nell'iniziare il suo colloquio con gli studenti, pose loro un quesito: «Domandiamoci che cosa è per i giovani la Costituzione. Che cosa si può fare perché i giovani sentano la Costituzione come una cosa loro, perché sentano che nel difendere, nello sviluppare la Costituzione, continua, sia pure in forme diverse, quella Resistenza per la quale i loro fratelli maggiori esposero, e molti persero, la vita».

Calamandrei poi continuò il discorso cercando di far comprendere il meccanismo di funzionamento della Carta costituzionale e il fondamentale apporto per la sua attuazione da parte delle giovani generazioni: «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità ... Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra; metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza civica ...».

Indicando poi metaforicamente il luogo – e qui per luogo si intende la sintesi del contesto – in cui nacque la Costituzione, Calamadrei aggiunse: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione».

Esponendo poi agli studenti l'ampia parte programmatica della Costituzione ebbe ad affermare: «... voi capite ... che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma lo è soltanto in parte: in parte è ancora un programma, un impegno, un lavoro da compiere».

Quindi esortò i giovani studenti dicendo loro: «Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzil».

Concludo citando ancora una volta Piero Calamandrei e una delle sue più nota affermazioni riguardanti la nostra Costituzione, al cui interno, peraltro, è contenuto il passo che ho scelto di utilizzare per dare un titolo al mio breve intervento: «In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli; e, a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono echi di voci lontane ... Dietro ogni parola, ogni articolo della Costituzione voi dovete vedere uomini come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta».